

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VERNASCA E CADEO PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO
SOCIALE

(Art. 30, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

L'anno, duemiladieci il giorno Ventotto del mese di Dicembre presso la sede del
Comune di Vernasca, Via G. Sidoli

PREMESSO

Che con delibera di consiglio comunale n. 36 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di
legge il Comune di Vernasca ha deliberato di convenzionare il Servizio Sociale con
il Comune di Cadeo che, a sua volta, rispettivamente con deliberazione del Consiglio
Comunale n.90 del 30.11.2010, ha stabilito di procedere in tal senso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Signori

Dr.Laura Ravecchi, nata a Piacenza il 30.01.1957, segretario comunale, responsabile
del servizio socio assistenziale in rappresentanza del Comune di Vernasca,
C.F.00211810338

Dr. Paolo Epifani, nato a Parma il 6.12.1955 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore
del Comune di Cadeo C.F.00224340331

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni del Servizio Sociale dei Comuni di Vernasca e Cadeo verranno svolte per
il periodo di validità della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma
associata avvalendosi di un'unica Assistente sociale, Concarini Clarissa cat. D. e di
distinti uffici sociali presso ciascun Comune.

Art. 2 - SEDE CONVENZIONALE

Il Comune di Vernasca quale comune capofila è sede del servizio sociale
convenzionato.


Art. 3 - TITOLARITA' E STATO GIURIDICO

L'Assistente Sociale assegnato al Servizio Sociale convenzionato è collocato nella
dotazione organica del Comune di Vernasca e parzialmente utilizzato presso l' altro
ente.

Lo stato giuridico dell'assistente sociale è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

L'Assistente Sociale convenzionata dovrà svolgere le funzioni di spettanza per un
numero non inferiore a 18 ore settimanali, da individuarsi previo mutuo accordo tra
lle Amministrazioni interessate e nel rispetto degli orari di servizio dei singoli Enti.



L'Assistente Sociale assicura a ciascun Comune l'assistenza e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti per detto servizio.

A seguito di esigenze sopravvenute il calendario potrà essere variato con opportuno atto dei Sindaci dei rispettivi Enti, previa congiunta concertazione. L'eventuale aumento da 18 a 24 ore settimanali da prestarsi presso il Comune di Cadeo potrà essere disposto, qualora il carico di lavoro lo richieda e le risorse finanziarie lo consentano, previa specifica deliberazione da parte delle rispettive Giunte Comunali.

Art. 5 – ASSEGNI ED EMOLUMENTI DOVUTI ALL'ASSISTENTE SOCIALE CONVENZIONATA

- a) Il trattamento economico dell'Assistente Sociale convenzionata è quello fissato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Gli oneri ricomprendono la base stipendiale, ogni altro emolumento fisso e contributivo previste dai CC.NN.LL. vigenti, nonché i conseguenti oneri riflessi previdenziali e fiscali. Detti emolumenti dell'Assistente Sociale, sono a carico del Comune di Vernasca in ragione di $\frac{1}{2}$ e del Comune di Cadeo in ragione di $\frac{1}{2}$.
- b) Qualora venga conferita la responsabilità del Servizio Sociale da parte del Comune di Cadeo, all'Assistente Sociale spetterà l'indennità di posizione, prevista per i titolari di posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto dell'art.11, comma 4, con gli artt. 8, 9, 10 dell'ordinamento professionale, C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999.
- c) Le assenze dal Servizio effettuate dall'Assistente Sociale, previste da norme di legge o Contrattuali (malattie, congedi parentali, permessi vari, ecc...) vengono ripartiti nella misura del 50% fra i due Enti sulla base delle assenze effettivamente effettuate. Le ferie e le festività soppresse vengono imputate in ragione del 50% tra i due enti sulla base delle giornate effettivamente maturate durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, indipendentemente dal momento in cui dette giornate vengono usufruite

Art. 6 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI.


Le spese relative alla retribuzione fondamentale ed accessoria e i relativi oneri riflessi – anche per quanto concerne le assenze dal Servizio a qualunque titolo previste da norme di legge o contrattuali - sono anticipate totalmente dal Comune di Vernasca e ripartite nella misura percentuale di 18/36 a carico del Comune di Cadeo e 18/36 a carico del Comune di Vernasca.

Sono a carico del Comune di Cadeo le spese relative al riconoscimento delle indennità di posizione organizzativa nella misura stabilita dalla pesatura della stessa (deliberazione di Giunta Comunale nr. 102 del 4.6.2002 e deliberazione della Giunta Comunale nr. 179 del 21.09.2004), cioè nella misura annua lorda € 7.044,47 e alla retribuzione di risultata determinata nell'ambito della percentuale massima stabilita dal C.C.N.L. 22.01.2004, da determinarsi sulla base del sistema di valutazione del Comune di Cadeo

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'interessato per accedere alla sede del Comune e fare ritorno sono pure sostenute interamente dal comune di Cadeo.

Art. 7 – SOGGETTO EROGATORE

Il Comune di Vernasca provvederà ad impegnare, liquidare e pagare alla dipendente interessata le competenze dovute con la retribuzione mensile entro trenta giorni dalla



presentazione di apposita rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune di Vernasca, fatta eccezione per le spese di accesso al Comune di Cadeo e le somme relative all'indennità di responsabilità e di risultato che verranno liquidate direttamente alla dipendente da parte del Comune di Cadeo.

Il Comune di Vernasca avrà cura di comunicare trimestralmente al Comune di Cadeo i dati relativi al riparto del trattamento economico.

Il Comune di Cadeo rimborserà al Comune di Vernasca la parte di spese a proprio carico entro trenta giorni dalla richiesta.

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro relativi alla dipendente sopracitata restano confermati nella competenza esclusiva del Comune di Vernasca che resta ad ogni conseguente effetto il soggetto titolare del rapporto di lavoro dell'assistente sociale.

Art. 8 – DURATA E SCIoglimento

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2014 con decorrenza dal 01.01.2011, salvo eventuale rinnovo. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati, entro due mesi durante i quali la medesima continua a produrre i suoi effetti.

Il recesso anticipato della stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di ciascuna delle parti, oppure da parte del dipendente interessato, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo trenta giorni dalla comunicazione della volontà di recesso, salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni.



Nel caso di definitivo scioglimento della convenzione l'Assistente Sociale rimarrà nella dotazione organica del Comune di Vernasca .

Art. 9 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita motivata relazione sulla scorta della quale potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali eventuali modifiche dei contenuti convenzionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Vernasca
dr. Laura Ravecchi



Per il Comune di Cadeo
dr. Paolo Epifani

